

COMUNE DI PORTO TORRES
(PROVINCIA DI SASSARI)

Alle imprese destinatarie della M.I.

LETTERA DI INVITO - DISCIPLINARE DI GARA

**PER LA PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016)
PER PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO SULL’ISOLA
DELL’ASINARA PER IL PERIODO ESTIVO DAL 20 LUGLIO AL 20 SETTEMBRE 2018. CIG:
7570342BD6**

In esecuzione a quanto previsto nella Determinazione n. 1173 del 05.07.2018 dell'Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde Pubblico, Sistemi Informativi e Finanziamenti Comunitari, Codesto spettabile operatore economico è invitato a partecipare alla procedura negoziata presentando apposita offerta intendendosi con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, indicazioni, prescrizioni e quant'altro previsto dalla presente invito/disciplinare e documentazione allegata.

L’operatore economico invitato individualmente, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti

STAZIONE APPALTANTE

Comune di Porto Torres – Area Lavori Pubblici, Urbanistica, Manutenzioni, Edilizia, Ambiente e Tutela del Territorio, P.zza Umberto I, 07046 Porto Torres (SS), - Tel. 079/5008010 – 5008090 – , e-mail:P.E.C.: lavori.pubblici@pec.comune.porto-torres.ss.it.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott. Marcello Garau.

Tel.: 079-500.8010

PEC: lavori.pubblici@pec.comune.porto-torres.ss.it

OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto pubblico estivo sull'isola dell'Asinara per il periodo compreso tra il 20 Luglio 2018 e il 20 settembre 2018 - mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 18 - aprile 2016, n. 50.

Il servizio riguarda il trasporto pubblico dei visitatori presenti sul parco Nazionale dell'Asinara nel periodo di riferimento 20 luglio 2018 – 20 settembre 2018. Dovranno essere garantite le seguenti tratte che pur tuttavia potranno subire piccole variazioni, da concordarsi con l'aggiudicatario, finalizzate a migliorare il servizio nell'interesse del pubblico servizio:

Partenze da Cala Reale per Cala d'Oliva

9.45-10.45-11.10-12.05-12.45-13.00-13.45-15.30-15.40-16.20-16.35-16.50-17.00

Partenze da Cala d'Oliva per Cala Reale

10.05-10.25-10.45-11.15-11.35-12.20-13.05-13.25-14.10-15.50-16.00-16.40-17.10-17.15- 17.20

Partenze da Fornelli per Cala Reale

9.20-11.35-12.45-15.00-16.00

Partenze da Cala Reale per Fornelli

11.00-12.10-14.30-15.30-17.35-17.40

Il servizio dovrà essere svolto mediante l'utilizzo di mezzi idonei sotto ogni profilo, compresa l'eco compatibilità ambientale, per il trasporto di persone ed in regola con tutte le norme, prescrizioni e adempimenti in tema di circolazione stradale e sicurezza.

Devono essere garantiti in servizio almeno 2 automezzi da 30 posti ciascuno oltre ad uno di riserva presente sull'isola.

Le dimensioni degli automezzi non dovranno superare una lunghezza di 8,50 m e devono avere un peso inferiore alle 35 tonnellate.

L'esecuzione del servizio non può essere interrotta né sospesa se non per cause di forza maggiore e in tal caso il servizio dovrà essere ripristinato al più presto. Ogni variazione di corse e/o orari che si dovesse rendere necessaria per cause di forza maggiore dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune di Porto Torres.

Gli orari del programma di esercizio debbono intendersi in coincidenza con gli arrivi e le partenze della tratta Stintino - Fornelli e Porto Torres – Cala Reale dei mezzi naviganti autorizzati al trasporto passeggeri. Eventuali ritardi nell'attracco dei mezzi naviganti, che dovessero generare altrettanti ritardi nella partenza del servizio di trasporto oggetto della convenzione, non essendo dipendenti da cause ascrivibili all'aggiudicatario, non possono dare luogo a richieste di diminuzione del contributo né a risarcimenti di qualsiasi natura.

Gli introiti derivanti dalla vendita della bigliettazione saranno incamerati dall'Aggiudicatario del servizio che si occuperà della produzione, stampa e vendita dei titoli di viaggio del valore di € 3,15 per tratta (Iva esclusa) soggetto a ribasso in sede di offerta.

A servizio concluso, l'aggiudicatario si impegna a fornire al Comune di Porto Torres una relazione di dettaglio sul servizio svolto con annessa rendicontazione totale del numero di passeggeri trasportati per tratta, km giornalieri percorsi e mensili.

Qualora l'introito derivante dalla bigliettazione fosse inferiore all'importo stimato sulla media stagionale di 7000 passeggeri, nessun compenso aggiuntivo potrà essere richiesto all'Amministrazione.

Qualora invece l'introito derivante dalla bigliettazione fosse superiore all'importo stimato sulla media stagionale di 7000 passeggeri, i proventi aggiuntivi rispetto alle previsioni sono totalmente incamerati dall'aggiudicatario.

CPV:60130000-8 “ Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada”.

IMPORTO POSTO A BASE DI GARA

L'importo presunto dell'appalto ammonta ad € 61.376,00 (sessantunomilatrecentosettantasei/00) IVA compresa. Importo netto sul quale si dovrà applicare il ribasso in sede di offerta è € 55.238,40 (cinquantacinquemiladuecentotrentotto/40);

Dettagliatamente, l'importo posto a base di gara viene stabilito in:

- **32.432,40 (iva esclusa)** quale corrispettivo fisso che verrà corrisposto all'appaltatore detratto il ribasso e su tale cifra andrà applicata la percentuale di ribasso offerta;
- **€ 22.806,00 (iva esclusa)** quale introito presunto incassabile dall'impresa con un importo di bigliettazione massimo pari ad euro 3,15 (iva esclusa) sul quale si applicherà il ribasso percentuale offerto.

Si precisa che la stima è stata effettuata sulla base della seguente metodologia di valutazione:

1) euro 1,00 (Euro uno/00) IVA compresa quale costo a chilometro percorso, soggetto a ribasso. Il valore dell'appalto per il presente punto 1) è determinato in 1,00 euro * 572 Km/die * 63 giorni per complessivi euro 36.036,00 (trentaseimilatrentasei/00), iva compresa come per Legge (ovvero pari a 32.432,40 iva esclusa) ed è riferito all'intera durata dell'appalto (2 mesi ricadenti nella stagione estiva 2018 ovvero 63 giorni), sulla base di una media giornaliera di percorso, stabilita in Km. 572/die per la durata di tutto il servizio in appalto. Il servizio avrà inizio a partire 20 luglio 2018, con presunta decorrenza dal 20 luglio 2018 al 20 settembre 2018.

2) euro 3,50 (Euro tre/50) iva compresa quale introito da parte dell'aggiudicatario del biglietto di ciascun passeggero, soggetto a ribasso. Il valore dell'appalto per il presente punto 2) è determinato, sulla base dei dati delle annualità 2014, 2015, 2016 e 2017 in 3,50 euro * una media per il periodo considerato di circa 7.000 passeggeri per complessivi euro 25.340,00 (venticinquemilatrecentoquaranta/00) iva compresa come per Legge (ovvero pari ad € 22.806,00 iva esclusa) ed è riferito all'intera durata dell'appalto (2 mesi ricadenti nella stagione estiva 2018 ovvero 63 giorni).

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.

La migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso ex art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 95, c. 5 del D.Lvo n. 50/2016 la scelta del criterio del prezzo più basso è motivata dal fatto che il servizio in oggetto, presenta caratteristiche standardizzate. Si ritiene pertanto che trattasi di una modalità i cui connotati sono ben definiti e standardizzati per legge e che pertanto non sussistono ampi margini per l'individuazione di condizioni di maggiore vantaggio differenti dal prezzo.

La stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 97 comma 2.

Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

Il luogo di esecuzione della fornitura è il Comune di Porto Torres – Isola parco Nazionale dell'Asinara.

DURATA DELL'APPALTO

Il servizio dovrà svolgersi per 63 giorni naturali e consecutivi a partire dalla stipula del contratto, ovvero periodo di riferimento 20 luglio 2018 – 20 settembre 2018.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D.lgs. n. 50/2016. In particolare:
 - Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'[articolo 105, comma 6](#), per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 416, 416-bis del codice penale](#) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto [articolo 416-bis](#) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9](#)

[ottobre 1990, n. 309](#), dall'[articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#) e dall'[articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'[articolo 2635 del codice civile](#);

b bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli [articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale](#), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#) e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Si precisa che l'esclusione di cui sopra va disposta se la sentenza o il decreto **ovvero la misura interdittiva** sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, **ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.** In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- Costituisce altresì motivo di esclusione, **con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, art. 80 del codice**, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo decreto](#). Resta fermo quanto previsto dagli [articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
- Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Non si dà luogo all'esclusione quando l'operatore economico pur avendo commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

- Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'[articolo 105, comma 6](#) qualora:
- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'[articolo 30, comma 3](#) del presente codice;
 - b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 110](#);
 - c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'[articolo 42, comma 2](#), non diversamente risolvibile;
 - e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'[articolo 67](#) non possa essere risolta con misure meno intrusive;
 - f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#);
 - f bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;**
 - f ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;**
 - g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
 - h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#). L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
 - i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'[articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
 - l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317 e 629 del codice penale](#) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
 - m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

- Le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

Non possono, altresì, partecipare alla procedura di gara:

- Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 non in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78);
- Gli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, per i quali vige il divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- I consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice per i quali vige il divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'[articolo 353 del codice penale](#).

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che siano in possesso dei requisiti di seguito prescritti. Ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 50/2016 è ammessa la partecipazione in raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio ordinario di concorrenti. I soggetti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 45 del D.lgs. 50/2016 e 62 del DPR 207/2010 mediante la produzione di documentazione equipollente secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. In caso di raggruppamento temporaneo (RTI), di Consorzio ordinario di concorrenti i requisiti economici/finanziari e tecnico professionali richiesti dovranno essere posseduti dalle singole imprese raggruppate/consorziate nella misura prescritta nei successivi capoversi. I Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c), del D.lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata) pena l'esclusione sia del consorzio che dei consorziati. Per la partecipazione dei Consorzi stabili vale quanto stabilito all'articolo 45 del D.lgs. n. 50/2016. È fatto divieto ai Concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento o consorzio ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento o consorzio. È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Gli operatori economici dovranno essere in possesso, pena l'esclusione, dei seguenti requisiti minimi di carattere morale, tecnico – organizzativo necessari per la partecipazione.

Requisiti di ordine generale

- Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii;

- Inesistenza di divieto di contrattare di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, così come previsto dalla Legge 190/2012;

- Insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.L. n. 159/2011, di cause di decadenza, di divieto di sospensione di cui all'art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 dello stesso D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Requisiti di idoneità professionale richiesti (art. 83, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016)

- Requisito di idoneità professionale previsto dall'art. 83 comma 3 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o analogo registro professionale di stato o regionale aderente alla U.E., per l'attività oggetto del presente appalto di servizi (trasporto pubblico);

- Essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ai sensi del D.M. 20.12.1991 n. 448;

- Essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale per i trasporti nazionali, ovvero nazionali ed internazionali, ai sensi del D.lgs. n. 395/2000;

- essere in regola con l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori e nel registro elettronico nazionale (R.E.N. istituito ai sensi dell'Art.11 del Decreto Dirigenziale n.291/2011);

- Aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2015/2016/2017) documentabili, un fatturato minimo annuo specifico nel settore oggetto di gara, non inferiore all'importo del contratto da stipulare.

- L'autorizzazione alla circolazione sull'Isola è rilasciata dall'Ente Parco Nazionale dell'Asinara, nel caso in cui la massa a pieno carico dei mezzi di trasporto non superi le 35 tonnellate; in caso di massa a pieno carico superiore è necessaria anche l'autorizzazione dei Corpo di Polizia Municipale;

- Le autorizzazioni all'installazione del deposito di carburante sull'isola parco saranno a carico dell'aggiudicatario, così come anche tutte le spese per l'installazione dello stesso;

-

Capacità tecnico professionale (art. 83, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016)

- Essere in possesso di un numero adeguato di automezzi rispondenti alle caratteristiche e requisiti di cui al D.M. 31/01/1997 e ss.mm. nel rispetto del D.M. 18.04.1977 “;

- Di disporre di personale qualificato da destinare all'espletamento del servizio in oggetto.

Termine e modalità di presentazione dell'offerta

A pena di esclusione, i soggetti interessati devono presentare la propria offerta per il servizio oggetto del presente appalto, facendo pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Porto Torres – P.zza Umberto I - 07046 PORTO TORRES, la documentazione richiesta secondo la modulistica allegata alla presente, entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 18 luglio 2018 che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa interessata.

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

Il plico, contenente la documentazione e l'offerta, debitamente chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, pena l'esclusione dalla gara, deve pervenire, a mezzo dell'Ente Poste Italiane, con raccomandata o posta celere, o a mezzo di agenzia autorizzata al recapito, o a mano, entro il termine perentorio delle ore 11.00 del 18.07.2018 al seguente indirizzo: "Comune di Porto Torres - Ufficio Protocollo - Piazza *Umberto I* - 07046 – Porto Torres.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

L'orario dell'Ufficio Protocollo del Comune è il seguente: dal lunedì al venerdì ore 9.00/11.00.

Sull'esterno del plico dovrà essere riportata l'indicazione del mittente e la dicitura "NON APRIRE - CONTIENE DOCUMENTI E OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO SULL'ISOLA DELL'ASINARA" CIG: _____ .

Il plico deve contenere al suo interno due buste separate, a loro volta chiuse e sigillate e

controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente, l'oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione"

"B - Offerta economica"

Nella busta "A – Documentazione", che porta la medesima intestazione precedentemente indicata per il plico esterno devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- REQUISITI DI ORDINE GENERALE RICHIESTI (ai punti precedenti)

- REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE RICHIESTI (ai punti precedenti)

Nella busta "B – OFFERTA ECONOMICA", che porta la medesima intestazione precedentemente indicata per il plico esterno, deve essere contenuta, a pena di esclusione: - Offerta economica in competente bollo, indicante la percentuale di ribasso sull'importo posto a base di gara.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

E' in ogni caso responsabilità dei concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste pena l'esclusione dalla presente procedura.

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate.

Nella **"BUSTA A – Documenti Amministrativi"** il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la seguente documentazione:

1) Dichiarazione di partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana utilizzando preferibilmente l'Allegato messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. **In caso di procuratore deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.**

2) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), redatto in lingua italiana e in conformità al modello di formulario e al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 170 del 22/07/2016.

Con il DGUE l'operatore economico dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'[articolo 80](#) e di soddisfare i criteri di selezione definiti nella presente lettera d'invito a norma degli [articoli 83](#) e ss. del D.Lgs n. 50/2016. Al DGUE deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

N.B.

L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE.

L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti deve assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceva insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati. Infine, se più operatori economici partecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, dev'essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste.

3) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza con la quale il legale

rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara:

- a) che nei propri confronti non è stata emessa la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), per il reato di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
- b) di non aver presentato nella procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- c) che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
- d) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute in tutta la documentazione di gara compreso il capitolato speciale d'appalto;
- e) di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata
- f) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge
- g) l'indirizzo di PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, al fine dell'invio delle comunicazioni e degli scambi di informazioni, e/o richieste di integrazioni e chiarimenti (ex artt. 52 e 76 del d. lgs. 50/2016).
- h) ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1, comma 9, lettere e) della Legge 190/2012 s.m.i., la sussistenza o meno di relazioni di parentela o affinità, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione.
- i) di impegnarsi ad osservare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità assoluta del contratto.
- l) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

La predetta dichiarazione deve essere sottoscritta:

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituito.
- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.

4) (Se del caso) Documentazione inerente l'istituto dell'avvalimento.

Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016, carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento, dovranno soddisfare tale loro esigenza presentando, la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1 ovvero: **1)** una dichiarazione sottoscritta dalla ditta ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (presentando un DGUE distinto debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati con le informazioni richieste); **2)** una dichiarazione sottoscritta resa ai sensi del DPR 445/2000 dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; **3)** contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. **Il contratto di avvalimento, a pena di nullità, deve specificare i**

requisiti forniti e le risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, c. 12 del D.Lvo n. 50/16 e smi nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.

5) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

6) (Se del caso: nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. con la quale l'operatore economico:

- indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
- specifica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del codice, le parti della fornitura che saranno eseguite da ciascun componente l'RTI.

7) Garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara ovvero di € 1.104,77 euro millecentoquattro/77) costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 93 del D.lgs 50/2016.

La cauzione può essere costituita a scelta dell'offerente in contanti, con bonifico in assegni circolari o in titoli di Stato del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, come indicato all'art. 93 anzidetto.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, **anche cumulabile con la riduzione di cui al primo, secondo terzo e quarto** per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. **Per fruire delle predette riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.** L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso **del rating di legalità e rating di impresa** o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del [decreto legislativo n. 231/2001](#) o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa

dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Il caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. (c.d cumulo relativo)

Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell'art. 93, c. 7 del D.Lvo n. 50/16 la ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie rese conformi agli originali delle certificazioni possedute.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 48 del Codice la garanzia deve essere intestata a ciascun componente il raggruppamento.

In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione di cui al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016;

- in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

8) Impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'[articolo 103](#) qualora l'offerente risultasse affidatario.

N.B. Le microimprese, piccole e medie imprese e i raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese non sono tenute a produrre il predetto impegno.

Si precisa che il documento attestante la costituzione della garanzia deve essere presentato, in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della documentazione originale cartacea e far pervenire alla Stazione appaltante al seguente recapito: Comune di Porto Torres – Area Lavori Pubblici, Urbanistica, Manutenzioni, Edilizia, Ambiente e Tutela del Territorio, P.zza Umberto I, 07046 Porto Torres (SS) entro il termine di scadenza l'originale cartaceo.

9) Patto d'integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettere e) e g) del D.lgs. 50/2016. Nell'ipotesi di avvalimento il patto d'integrità deve essere sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria.

10) PassOe

La Stazione Appaltante verificherà, ai sensi dell'art. 216 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, il possesso dei requisiti attraverso il sistema AVCPass. A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale Anticorruzione (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. L'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un

PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un'area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa non costituisce causa di esclusione. La Stazione Appaltante, in caso di mancata produzione o produzione di un PASSOE non conforme, ne chiederà la regolarizzazione - a pena di esclusione - entro un termine perentorio.

11) (Se del caso) Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267

dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. b), e dell'art. 110, comma 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale di competenza; nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare;

12) Schede tecniche compilate (allegati "SCHEDE TECNICHE CARATTERISTICHE IMPIANTI").

Nella "BUSTA B-Offerta economica"

deve essere contenuta, a pena di esclusione, una dichiarazione, utilizzando preferibilmente l'Allegato messo a disposizione, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore, contenente l'indicazione (in cifre ed in lettere) della percentuale di ribasso da applicare all'importo a base di gara, precisamente:

- **€ 32.432,40** (quale corrispettivo da parte dell'ente sul quale effettuare il ribasso d'asta)
- **€ 3,15 importo netto del ticket, per tratta,** (sul quale effettuare il ribasso d'asta)

La percentuale di ribasso deve essere espressa fino alla terza cifra decimale. In caso di discordanza tra i valori espressi in cifre e quelli espressi in lettere prevarranno quelli espressi in lettere.

all'offerta dovrà essere applicata una marca da bollo di € 16,00

Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, parziali, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

La predetta dichiarazione deve essere sottoscritta:

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituito.
- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.

Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o

del titolare, va trasmessa la relativa procura.

La stazione appaltante si riserva ex art. 95 comma 12 del codice di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Sono ammesse esclusivamente offerte economiche in ribasso rispetto al prezzo posto a base d'asta. Le offerte non devono contenere, a pena di nullità, alcuna riserva, eccezione o condizione.

APERTURA DELLE OFFERTE

La valutazione delle offerte verrà effettuata in data 18.07.2018 alle ore 13.00 in seduta pubblica presso la sede dell'Ufficio Tecnico Comunale – Piazza Umberto I.

Trattamento dei dati personali

Informazioni sul Trattamento dei dati dell'appaltatore.

Ai sensi degli artt. 12 e 13 Regolamento UE n. 679/2016, e dell'ancora vigente art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, ai fini dell'appalto in oggetto è titolare del Trattamento il Comune di Porto Torres.

Il Titolare del Trattamento, informa che tutti i dati dell'appaltatore saranno utilizzati esclusivamente per ciascuna e tutte le attività previste nell'ambito del presente appalto.

La base giuridica del trattamento è l'art. 6, par. 1, lett a), Reg. UE n. 679/2016, ovvero il consenso dell'appaltatore prestato in modo libero, consapevole, chiaro per la partecipazione alla procedura d'affidamento ed esecuzione del presenta appalto.

Il trattamento è effettuato con procedure informatizzate per le sole finalità dell'appalto in questione.

DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per tutto quanto ivi non previsto si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia

Porto Torres, 13.07.2018

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Marcello Garau